

bando i bolli falsificati sapendo che erano falsi; e chi finalmente, senza avere usato egli stesso dei bolli falsificati, sa che essi servono a facilitare il contrabbando che egli stesso commette.

Ora quali forme di penalità si applicheranno in tutti questi casi? Colui che ha falsificato il bollo è punito colla pena portata per la falsità dei bolli sia quella che indicava l'onorevole Cancellieri, sia quella che è nella legge...

Una voce. Ma è contraffazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Contraffare vuol dire dare un'altra forma: la contraffazione è uno dei modi del reato di falso... I bolli non si contraffanno per piacere, si contraffanno per un fine criminoso o per fare il contrabbando, o per altre ragioni sempre colpevoli: non si falsificano i bolli per divertimento; se questo succedesse non vi sarebbe reato; colui che ne facesse uso scientemente sarebbe colpevole, ma colui che avesse falsificato il bollo senza dolo non potrebbe essere colpito da pena.

Dunque colui che falsifica un bollo pel contrabbando e lo falsifica per un altro scopo qualunque, è punito colle pene della falsificazione e della contraffazione; colui che ne fa uso, sapendo che il bollo era falso, è punito colla pena applicata a colui che usa scientemente di un bollo falso; il contrabbandiere, il quale non avesse fatto il bollo falso nè avesse egli stesso fatto scientemente uso del bollo falso, ma avesse soltanto saputo che quel bollo falso ha servito per introdurre la merce, e per consumare il contrabbando, se non può essere punito come falsificatore di bolli, o come colui che ha fatto uso scientemente di un bollo falso è punito con una pena proporzionata alla sua colpevolezza di un contrabbando, cioè nel quale concorre la speciale circostanza aggravante della falsificazione o contraffazione dei bolli.

Ecco perchè mi sembra che la disposizione del numero 2 rifletta un caso *sui generis*, giustificato agli occhi della legge e della giustizia e possa essere adottato.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Accolla nel suo emendamento?

ACCOLLA. Insisto.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Accolla è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora viene l'aggiunta proposta dall'onorevole Puccioni, che è in questi termini:

« Salve le disposizioni speciali contenute nella presente legge, saranno applicabili al delitto di contrabbando i principii generali stabiliti nelle leggi penali e di procedura penale vigenti nel regno. »

« La pena del carcere comminata dalla presente legge sarà graduabile anco nelle provincie Toscane in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 56 del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno.

Concorda la Commissione in questo emendamento?

RATTAZZI. Quanto alla prima parte mi pare che essa potrebbesi omettere, essendo perfettamente inutile. Benchè non si dichiari che le disposizioni generali sono applicabili eccetto nei casi contemplati dalle speciali disposizioni, questo va di sua natura, e perciò s'intende senz'altro che tutte le volte che si tratta d'una legge speciale che non deroga alla legge generale, non è il caso di esprimerlo.

La Commissione accetta poi come molto opportuna l'altra aggiunta proposta dall'onorevole Puccioni, che è quella di dichiarare che la pena del carcere comminata dalla presente legge è graduabile nelle provincie toscane secondo la legge del 1859.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Puccioni?

PUCIONI. Mi pare che l'onorevole Rattazzi abbia detto che egli era d'opinione che si potessero sopprimere le parole: « salvo le disposizioni speciali, » ma che l'articolo rimaneva.

RATTAZZI. Ho detto che la prima parte a parer mio non è necessaria...

PUCIONI. Io la credo invece molto necessaria.

RATTAZZI... poichè quando si dichiara che sono abrogate le disposizioni generali s'intende però che esse devono servire di norma nei casi non contemplati dalle disposizioni speciali.

PUCIONI. È vero questo, ma bisogna che la Commissione ricordi che v'hanno delle leggi speciali, e sono quelle sulle privative, e il regolamento doganale. Ebbene queste due leggi, stabiliscono che in materia di contrabbando non si può procedere se non dietro constatazione del reato per mezzo di processi verbali redatti nell'ufficio doganale o dalle guardie doganali dopo aver sorpreso in flagrante il contrabbandiere.

Il mio emendamento mira a far sì che nella mancanza di quei verbali e della flagranza si possa procedere per i fatti di contrabbando per via d'inquisizione, come si procede per tutti quanti gli altri delitti.

Se si respinge questa mia proposta, si lascia nel dubbio questa gravissima quistione, ed io credo che sia bene togliere di mezzo con una disposizione di legge un inconveniente che diverrebbe gravissimo, poichè nella maggior parte dei casi i delitti di contrabbando rimarrebbero impuniti appunto perchè è impossibile di sorprendere sempre il delinquente nella flagranza del fatto e verbalizzarlo.

Per queste considerazioni, io credo di dover insistere nel mio emendamento, che lascia ai giudici istruttori la potestà di inquirere come negli altri reati. E quando pure si credesse inutile la mia proposta, dopo che il contrabbando ha preso il carattere di *delitto*, per le pene che gli sono comminate in questa legge, nondimeno non credo che dall' inserire nello schema in discussione la mia proposta, possa derivarne alcun danno, anzi ne deriverà un vantaggio, poichè si potrà procedere contro ogni maniera di contrabbando, ed